



Città di Amalfi

Comune di Amalfi

G.C. Numero 25 del 24-02-2022

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tariffe del Canone Unico per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 12:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Russo Antonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

All'appello risultano:

Milano Daniele	Sindaco	P
Bottone Matteo	Vicesindaco	P
Cobalto Enza	Assessore	P
De Riso Francesco	Assessore	P
Gargano Francesca	Assessore	P

N.ro Presenti: 5

N.ro Assenti: 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Milano Daniele assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta a firma del Sindaco, avente ad oggetto **“Tariffe del Canone Unico per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche”**;

Ritenuto di procedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n.267/2000;

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme legali,

DELIBERA

- di aggiornare **l’Allegato C “Coefficiente moltiplicatore attribuito all’attività connessa all’occupazione”** del Regolamento per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Esposizione Pubblicitaria, di Occupazione del Suolo Pubblico e del Canone Mercatale di cui alla deliberazione n. 7 del 29-04-2021;
- di sostituire i coefficienti precedentemente previsti per le categorie 2 e 3 come meglio rappresentati nella tabella seguente:

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona F
da 6,92 a 9,24	da 3,95 a 5,38	da 2,38 a 2,80	da 2,31 a 2,50	da 1,30 a 1,35

- di disporre l'immediata esecutività della deliberazione ai sensi dell’art.134 comma IV del TUEL.

RELAZIONE PROPOSTA

Oggetto: Tariffe del Canone Unico per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si è reso necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei regolamenti e tariffe previgenti (Cosap, Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni);

VISTA che per la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29 aprile 2021 con la quale è stato istituito il nuovo Canone Unico per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

DELIBERA DI GIUNTA n.25 del 24-02-2022 COMUNE DI AMALFI

Pagina 3

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 3, del Regolamento sopra citato, conferisce alla Giunta Municipale il compito di definire *"I coefficienti e il relativo canone per ogni singola tipologia di occupazione"*;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTI:

- l'articolo 151 del d.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- che per l'esercizio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 marzo 2022 (D.M.24 dicembre 2021), ora in fase di ulteriore rinvio al 31 maggio 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

RICHIAMATA la sentenza del TAR Lazio n. 11036 del 2015 che in merito alla natura giuridica del canone de quo precisa: *"il pagamento del canone Cosap non costituisce un tributo o prestazione patrimoniale imposta, bensì un onere che va a controbilanciare il business delle aziende che utilizzano il suolo pubblico pertinente alle strade di proprietà dell'Ente per scopi commerciali con fini di lucro". Si tratta di un corrispettivo sinallagmatico alla misura dell'area concessa, rapportato ai tempi ed ai luoghi dell'occupazione, determinato secondo la classificazione delle strade, l'importanza dei siti, il valore economico dell'area, il beneficio reddituale potenziale che l'operatore ritrae, il sacrificio che la collettività sopporta per essere privato del godimento del bene. E' del tutto logico e giuridicamente fondato, pertanto, che maggiore è il pregio dell'area maggiore sarà il beneficio che l'operatore ne trae, come maggiore il sacrificio che la collettività supporterà; con l'ulteriore conseguenza che maggiore sarà, etiologicamente, il coefficiente moltiplicatore di cui fare applicazione nel caso specifico"*.

DATO ATTO che, su richiesta dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, già con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30 dicembre 2016 si provvedeva a rivedere il sistema di determinazione del canone unico per l'occupazione del suolo pubblico - esplicitando dettagliatamente le analisi e le istruttorie svolte - tenendo conto dei valori praticati in località turistiche di pregio consimili alla Città di Amalfi e rimodulando le aree di cui all'art. 21 del regolamento in oggetto, valorizzando

DELIBERA DI GIUNTA n.25 del 24-02-2022 COMUNE DI AMALFI

Pagina 4

maggiormente le zone centrali ed in particolare la piazza principale e tenendo in considerazione le categorie che ne beneficiano maggiormente;

CONSIDERATO che

- è risalente nel tempo l'ultima variazione tariffaria al Canone di Occupazione di suolo pubblico, adottata precisamente con la delibera n. 7 del 30 gennaio 2017;
- in termini generali, per la definizione della tariffa, è da considerare ancora valido il criterio di confronto dei valori del suolo pubblico praticati in un campione di località turistiche di pregio, simili al territorio del Comune di Amalfi;
- già dal confronto riportato nell'atto deliberativo di Consiglio n. 7 del 30 gennaio 2017 per rimodulare i valori dei coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa per il Canone di Occupazione del Suolo Pubblico, emergeva come quella praticata ad Amalfi fosse sensibilmente più bassa, circostanza peraltro ancora attuale;
- infatti già da quest'ultima analisi si arrivò a riscontrare una tariffa media, per le occupazioni temporanee di alcune attività commerciali (Bar, ristoranti, gelaterie, ...), pari ad €/mq/g 14,41 e fu allora definita una tariffa per le dette attività e per la c.d. Zona A, di € 3,60, dimensionando i relativi coefficienti moltiplicatori;
- tali condizioni, verificate già all'epoca, sono tuttora attuali;

EVIDENZIATO, in punto di fatto che il centro commerciale e turistico di Amalfi è costituito da Piazza Duomo e precisamente da Porta della Marina fino al semaforo in direzione Via Lorenzo d'Amalfi, per il quale si è provveduto ad istituire un'apposita zona, differenziandola dalle altre aree comunali in quanto connotata da assoluta ed incomparabile valenza commerciale e turistica;

ATTESO che il rapporto di necessaria corrispondenza tra importo del canone e criteri determinazione del canone (valore dell'area e il sacrificio imposto alla collettività) non è possibile non considerare ai fini della relativa concreta determinazione i vantaggi che gli operatori ritraggono dall'utilizzazione dello spazio pubblico ad ai limiti che vengono imposti alla fruibilità collettiva dell'area oggetto di concessione;

EVIDENZIATO pertanto che dalla Banca Dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate disponibile alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.php> emergeva già nel 2017 (con deliberazione di C.C. n.7), ora confermato, che i valori delle locazioni a metro quadro degli immobili commerciali hanno nella area centrale rispetto alla periferia un rapporto pari a 4,79 : 1 e che il rapporto tra la area centrale (anche Piazza Duomo) e quella immediatamente a ridosso (Zona centro storico nord) è pari a 2,09 : 1;

EVIDENZIATO, ancora, che:

- per quanto concerne il parametro del valore economico della disponibilità dell'area ed al fine della definizione dei nuovi coefficienti, si è provveduto già nel 2017 ad estrarre i dati relativi ai ricavi dichiarati da un campione casuale di attività commerciali appartenenti alla

DELIBERA DI GIUNTA n.25 del 24-02-2022 COMUNE DI AMALFI

Pagina 5

nuova zona A (ritenuta “centralissima”) e alla zona B (ritenuta “centrale”), prima accorpate, in relazione alle tipologie di occupazione 2), 3) dell’allegato “B” (ora allegato C) del regolamento, rispetto alle altre tipologie di occupazione per verificare i rapporti economici tra le diverse zone;

EVIDENZIATO, sotto il diverso profilo del sacrificio imposto alla collettività, che lo stesso sia maggiore nella piazza centrale di Amalfi e nei luoghi immediatamente limitrofi, luogo ove si concentra la vita sociale della comunità locale, e che tale sacrificio sia progressivo (cioè più che proporzionale) al crescere delle superfici concesse;

RITENUTO di palmare evidenza che:

- l’occupazione del suolo pubblico da parte di tavolini con sedie et similia, determina un ingombro maggiore rispetto alle teche espositive degli esercizi del commercio su aree pubbliche,
- l’occupazione con banchetti o teche espositive definisce un minor ingombro e per l’effetto un minor sacrificio per la cittadinanza in quanto non consente una sosta prolungata da parte degli avventori e non incide sul normale deflusso pedonale e quindi sul normale godimento degli spazi e delle aree pubbliche;

RITENUTO, in sintesi, che alla stregua dell’istruttoria svolta è emerso quanto segue:

- le zone “centralissime” rispetto a quelle immediatamente prossime hanno un valore di locazione degli immobili commerciali superiore al doppio;
- dal raffronto del costo tariffario giornaliero delle occupazioni temporanee di suolo per gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, ecc.) di altri comuni italiani, paragonabili, in termini turistici, ad Amalfi, consegue una media tariffaria ben superiore a quella sinora praticata nel Comune di Amalfi;

RIBADITO, ancora, un’indicazione di utilità economica diversa tra le varie tipologie di occupazione, rispettata nell’attuale configurazione del coefficiente;

RIBADITO, infine, il diverso sacrificio per la collettività derivante dalle diverse tipologie di occupazione;

RILEVATO che è possibile ed opportuno giungere ad un riallineamento tariffario, in ragione della risalenza nel tempo dell’ultima variazione apportate, anche al fine di equilibrare adeguatamente la manovra di Bilancio 2022 e finanziare adeguatamente le spese inserite negli strumenti di programmazione finanziaria;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi nonché il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA DI GIUNTA n.25 del 24-02-2022 COMUNE DI AMALFI

Pagina 6

PROPONE

- di aggiornare l'Allegato C "Coefficiente moltiplicatore attribuito all'attività connessa all'occupazione" del Regolamento per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Esposizione Pubblicitaria, di Occupazione del Suolo Pubblico e del Canone Mercatale di cui alla deliberazione n. 7 del 29-04-2021;
- di sostituire i coefficienti precedentemente previsti per le categorie 2 e 3 come meglio rappresentati nella tabella seguente:

Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona F
da 6,92 a 9,24	da 3,95 a 5,38	da 2,38 a 2,80	da 2,31 a 2,50	da 1,30 a 1,35

- di disporre l'immediata esecutività della deliberazione ai sensi dell'art.134 comma IV del TUEL.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Dott. Emiliano Lombardo

Parere del Responsabile dell' Ufficio-Servizio in ordine alla regolarità tecnica
(art. 49 del D Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Data _____

Il Responsabile Ufficio-Servizio

Parere del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Data _____

Il Responsabile del Settore Economico

DELIBERA DI GIUNTA n.25 del 24-02-2022 COMUNE DI AMALFI

Pagina 7

ALLEGATO "C" – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Coefficiente moltiplicatore attribuito all'attività connessa all'occupazione

	Tipologia di occupazione	Mesi	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E
1	Alberghi		2,88	2,38	1,95	1,43	1,10
2	Ristoranti e simili		9,23	5,11	2,80	2,50	1,35
3	Bar, Gelaterie e Pasticcerie		9,23	5,11	2,80	2,50	1,35
4	Commercio su aree pubbliche		2,88	2,38	1,95	1,43	1,10
5	Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	maggio – settembre	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
		ottobre – aprile	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Dott. Milano Daniele

Il Segretario Comunale
F.to Russo Antonio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Amalfi, 11-03-2022

Il Segretario Comunale
Russo Antonio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).
- è stata comunicata con nota Prot. N. _____ del _____ ai Sig. Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267,

Amalfi, 11-03-2022

Il Segretario Comunale
F.to Russo Antonio

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 24-02-2022

Amalfi, 24-02-2022

Il Segretario Comunale
F.to Russo Antonio

DELIBERA DI GIUNTA n.25 del 24-02-2022 COMUNE DI AMALFI

Pagina 9